

Causa C-318/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 maggio 2021

Giudice del rinvio:

Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

11 maggio 2021

Ricorrente:

SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

Resistente:

Latvijas Zinātnes padome (Consiglio scientifico della Lettonia)

Oggetto del procedimento principale

Impugnazione proposta dalla SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA contro la sentenza dell'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) dell'8 giugno 2020, che respinge il ricorso proposto da detta società diretto a far dichiarare l'illegittimità della decisione del Latvijas Zinātnes padome (Consiglio scientifico della Lettonia) del 19 settembre 2019 e al riconoscimento del diritto al risarcimento di danni patrimoniali per un importo di EUR 300 000.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio chiede, nell'ambito della fase scritta del procedimento nel caso di specie, l'interpretazione dell'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, al fine di determinare se un'entità che abbia tra le proprie finalità operative quella di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, ma il cui finanziamento proprio consiste per la maggior parte in ricavi provenienti da attività economiche, possa essere considerata un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. Il giudice del rinvio chiede inoltre che venga chiarito se, ai fini di tale qualifica, sia giustificato applicare il requisito relativo alla proporzione del finanziamento (costi e ricavi) delle attività economiche rispetto a quelle non economiche e, in caso affermativo, quale debba essere al riguardo la percentuale di finanziamento delle attività economiche e non economiche.

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che abbia tra le proprie finalità operative quella di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, ma il cui finanziamento proprio consiste per la maggior parte in ricavi provenienti da attività economiche, possa essere considerata un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

2) Se sia giustificato applicare il requisito relativo alla proporzione del finanziamento (costi e ricavi) delle attività economiche rispetto a quelle non economiche al fine di stabilire se l'entità soddisfi il requisito di cui all'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui la finalità principale delle attività dell'entità deve consistere nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quale debba essere la percentuale di finanziamento delle attività economiche rispetto a quelle non economiche per determinare se la finalità principale dell'entità consista nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei

risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

4) Se la norma contenuta nell'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'entità che propone il progetto, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati da quest'ultima, debba essere intesa in modo tale che i soci o gli azionisti di detta entità possono essere sia persone fisiche o giuridiche che perseguono uno scopo di lucro (compresa la prestazione di servizi di istruzione a titolo oneroso) sia persone costituite senza scopo di lucro (ad esempio un'associazione o una fondazione).

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 107, paragrafi 1 e 3, lettera c), e articolo 179, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Considerando 49 e articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Punto 2.1 della comunicazione della Commissione europea del 27 giugno 2014 intitolata «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» n. 2014/C 198/01.

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Articoli 2, punto 2, e 7 del **Biedrību un nodibinājumu likums (legge sulle associazioni e le fondazioni)**.

Articolo 2, punto 2: Una fondazione (...) è un insieme di beni destinati al conseguimento della finalità non lucrativa specificata dal fondatore.

Articolo 7, punto 1: (...) la fondazione ha il diritto di esercitare, a titolo accessorio, un'attività economica legata alla conservazione o allo sfruttamento del suo patrimonio, nonché di esercitare un'altra attività economica al fine di realizzare le finalità della fondazione.

Articolo 7, punto 2: I ricavi della (...) fondazione possono essere utilizzati solo per il conseguimento della finalità specificata nello statuto. Gli utili derivanti dall'attività economica esercitata dalla fondazione non possono essere distribuiti tra i suoi fondatori.

Articoli 1, 2, 4, 7 e 8 del **Likums «Par Rīgas Ekonomikas augstskolu» (legge relativa alla scuola superiore di scienze economiche di Riga)**, ai sensi dei quali la ricorrente è un istituto di istruzione superiore che offre un insegnamento accademico, svolge la sua attività nel campo della scienza economica e agisce negli interessi del popolo di Lettonia, i cui obiettivi comprendono lo sviluppo della scienza e tra i cui compiti vi è lo svolgimento di attività di ricerca fondamentale e applicata nelle scienze economiche.

Punti 2.7, 2.9 e 12.5 del **Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 «Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība» (decreto n. 725 del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2017 sulle procedure di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale e applicata e di gestione del loro finanziamento)**.

Punto 2.7: Entità che propone il progetto: istituzione iscritta nel Registro delle istituzioni scientifiche che, indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, in base alle disposizioni normative che ne disciplinano le attività (statuto, regolamento interno o atto costitutivo), svolge attività principali non aventi natura economica e risponde alla definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Punto 2.9: Attività principale non avente natura economica: attività di un organismo di ricerca che non rientra fra le attività di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui:

2.9.1. le attività di insegnamento dirette ad aumentare il numero di dipendenti e la loro qualificazione;

2.9.2. la ricerca e lo sviluppo indipendenti allo scopo di incrementare le conoscenze e migliorare la comprensione, inclusi la ricerca e lo sviluppo congiunti, con partecipazione dell'organismo di ricerca a una cooperazione efficiente;

2.9.3. la diffusione dei risultati della ricerca in maniera non esclusiva e non discriminatoria, anche utilizzando l'insegnamento, banche di dati ad accesso libero, pubblicazioni ad accesso libero o programmi con codice sorgente aperto;

2.9.4. il trasferimento di conoscenze e tecnologie, a condizione che:

2.9.4.1. le attività di trasferimento di conoscenze e di tecnologie siano svolte da un dipartimento dell'organismo di ricerca o da una società figlia dell'organismo di ricerca (una società commerciale in cui la società madre detiene una quota di partecipazione superiore al 50 % o la maggioranza dei diritti di voto e che corrisponde alla definizione di organismo di ricerca), dall'organismo di ricerca insieme con altri organismi di ricerca o dall'organismo di ricerca con terzi mediante la conclusione di contratti relativi a determinati servizi nell'ambito di una gara d'appalto aperta;

2.9.4.2. qualsiasi utile derivante da una siffatta attività sia reinvestito nell'attività principale dell'organismo di ricerca.

Punto 12.5: Il Consiglio valuta se il progetto richiesto soddisfa i seguenti criteri di conformità amministrativa: il progetto sarà realizzato presso un'istituzione scientifica che soddisfi i requisiti del presente decreto.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il 22 maggio 2019 il Consiglio scientifico della Lettonia (in prosieguo: il «Consiglio») ha adottato il disciplinare di un bando per progetti di ricerca fondamentale e applicata per il 2019 e ha indetto un bando per la presentazione di progetti (in prosieguo: il «bando»).
- 2 La ricorrente, SIA STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA, ha partecipato al bando presentando il progetto «Analisi di una risorsa non utilizzata: imprenditrici anziane nei paesi baltici» (in prosieguo: il «progetto proposto»).
- 3 Con decisione del Consiglio del 19 settembre 2019 (in prosieguo: la «decisione»), la proposta di progetto della ricorrente è stata respinta, ritenendosi che non soddisfacesse il criterio di ammissibilità previsto al punto 12.5 del decreto n. 725 del Consiglio dei ministri, del 12 dicembre 2017, sulle procedure di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale e applicata e di gestione del loro finanziamento (in prosieguo: il «decreto n. 725»), ai sensi del quale il progetto deve essere eseguito «presso un'istituzione scientifica che soddisfi i requisiti del presente decreto».
- 4 Nella sua decisione, il Consiglio ha segnalato che la ricorrente non poteva essere considerata un'istituzione scientifica idonea ad aspirare alla concessione di fondi di bilancio statali, poiché non era possibile dimostrare il rispetto da parte della stessa delle disposizioni di cui al punto 2.7 del decreto n. 725 e all'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 (in prosieguo: il «regolamento n. 651/2014»).
- 5 Tale conclusione si fonda sul fatto che, come risulta dalla proposta di progetto, nel 2018, la proporzione delle attività della ricorrente che non avevano natura economica è stata del 34 %, contro il 66 % di attività economiche. Il Consiglio ha quindi concluso che l'attività principale della ricorrente era di natura commerciale e che quest'ultima non poteva essere considerata avente come finalità principale quella di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Inoltre, secondo il Consiglio, i documenti forniti dalla ricorrente non contenevano alcuna informazione che indicasse che tutti i ricavi della ricorrente provenienti dalla sua attività principale fossero reinvestiti in tale attività principale.

- 6 La ricorrente ha proposto un ricorso giurisdizionale contro la decisione del Consiglio con la quale quest'ultimo aveva concluso che la ricorrente non poteva ritenersi essere un'istituzione scientifica ai sensi del decreto n. 725, deducendo quanto segue.
- 7 La ricorrente riteneva di soddisfare il criterio previsto al punto 12.5 del decreto n. 725, poiché era iscritta nel registro delle istituzioni scientifiche e svolgeva inoltre un'attività principale di natura non economica ai sensi del punto 2.9 di detto decreto.
- 8 A tal riguardo, la ricorrente ha prodotto documenti volti a dimostrare che i contributi finanziari dell'attività principale erano separati dalle attività di natura economica e che gli utili di tali attività economiche della ricorrente erano reinvestiti nell'attività principale dell'organismo di ricerca.
- 9 La ricorrente ha altresì fatto valere che il Consiglio non aveva tenuto conto della struttura societaria della ricorrente. A suo dire, l'unico socio della ricorrente era la fondazione «Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of Economics in Riga», che, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, della legge sulle associazioni e le fondazioni, non ha scopo di lucro. La ricorrente ha inoltre sostenuto di distinguersi da altri soggetti di diritto privato in quanto era impossibile, in linea di principio, che gli utili da essa realizzati non fossero reinvestiti nella sua attività principale.
- 10 Secondo la ricorrente, dai documenti da essa prodotti risultava che i fondi che essa investiva nell'attività di ricerca eccedevano i ricavi che traeva da questa stessa attività. Affermava inoltre di esercitare l'attività di ricerca mediante fondi propri oppure ricevendo sovvenzioni per l'attività di ricerca.
- 11 Secondo la ricorrente, dalla legge speciale relativa alla scuola superiore di scienze economiche di Riga, normativa che disciplina le sue attività, dal suo statuto e dalle sue norme costitutive risultava che una delle forme della sua attività principale era lo svolgimento di ricerca e l'attività scientifica.
- 12 Con sentenza dell'8 giugno 2020, l'Administratīvā rajona tiesa ha respinto il ricorso.
- 13 Secondo detto giudice, uno dei settori di attività definiti della ricorrente è l'attività scientifica, nell'ambito della quale vengono svolte ricerche fondamentali e applicate in scienze economiche di cui si diffondono i risultati. A suo parere, la ricorrente può anche esercitare un'attività economica che non sia vietata dalla legge sulle associazioni e le fondazioni.
- 14 Secondo l'Administratīvā rajona tiesa, dalla relazione relativa al fatturato per il 2018, allegata alla proposta di progetto della ricorrente, risulta che i ricavi e i costi relativi alle attività economiche della ricorrente prevalgono (sono più elevati) rispetto alle attività prive di natura economica. Di conseguenza, la ricorrente non

figurerebbe tra le istituzioni scientifiche alle quali si prevede di concedere un finanziamento statale per l'esecuzione di ricerche fondamentali e applicate.

- 15 Secondo il citato giudice, dal decreto n. 725 e dal regolamento n. 651/2014 risulta che, per poter chiedere il finanziamento destinato alla ricerca fondamentale e applicata, le attività nei settori di natura non economica dell'entità che propone il progetto devono essere prioritarie o prevalenti in percentuale.
- 16 Per quanto riguarda l'applicabilità diretta del regolamento n. 651/2014, il giudice ha rilevato che quest'ultimo stabilisce le categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno e le disposizioni comuni per la concessione degli aiuti di Stato, ma non stabilisce criteri concreti di selezione delle entità che propongono progetti. Sostiene che, di conseguenza, al fine di ridurre l'incertezza sull'utilizzo di aiuti di Stato nell'attività economica, il legislatore lettone avrebbe previsto che gli aiuti di Stato per l'esecuzione di ricerche fondamentali e applicate siano versati a istituti scientifici la cui attività principale (oggetto principale) non sia connessa a un'attività economica.
- 17 La ricorrente ha interposto appello avverso la sentenza dell'Administratīvā rajona tiesa deducendo i seguenti motivi.
- 18 A sostegno del suo appello, la ricorrente fa valere che l'Administratīvā rajona tiesa non ha tenuto conto della circostanza che le ricerche fondamentali e applicate possono essere svolte sia nel contesto di un'attività economica sia in quello di un'attività di natura non economica, e che la conclusione del giudice relativa all'applicabilità diretta del regolamento n. 651/2014 deve ritenersi infondata.
- 19 In primo luogo, essa afferma che il legislatore lettone non avrebbe dimostrato che l'attività dell'entità che propone il progetto in settori di natura non economica debba essere prioritaria, né che i ricavi provenienti da tali attività debbano superare i ricavi derivanti da un'attività economica.
- 20 In secondo luogo, essa sostiene che il legislatore ha introdotto, al punto 2.7 del decreto n. 725, un riferimento al rispetto dei requisiti del regolamento n. 651/2014 da parte dell'entità che propone il progetto. Pertanto, anche per quanto riguarda l'applicazione di questa disposizione, occorre analizzarne la conformità con lo spirito e le finalità dell'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.
- 21 Secondo la ricorrente, il decreto n. 725 non può essere interpretato separatamente dalle disposizioni del regolamento n. 651/2014. A suo avviso, un'interpretazione del regolamento n. 651/2014 contraria all'interpretazione delle norme giuridiche indicate nella comunicazione della Commissione europea non è ammissibile.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

I principali argomenti delle parti nel procedimento principale sono stati riportati nell'esposizione dei fatti e del procedimento giurisdizionale.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 22 L'Apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) deve risolvere la questione se sia possibile ritenere che la ricorrente sia un'istituzione scientifica che soddisfa i requisiti del decreto n. 725 (nonché quelli dell'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014) e che ha il diritto di ricevere un finanziamento statale per lo svolgimento di ricerche. Tanto il Consiglio quanto l'Administratīvā rajona tiesa hanno ritenuto che la ricorrente non rientrasse nella categoria delle istituzioni scientifiche per le quali è prevista la concessione di aiuti di Stato per lo svolgimento di ricerche fondamentali e applicate, in quanto i ricavi e i costi derivanti dall'attività economica della ricorrente prevalgono (sono più elevati) rispetto ai ricavi provenienti da attività che non hanno natura economica. Allo stesso tempo, nella controversia è essenziale determinare il significato della qualità di socio di un organismo di ricerca, vale a dire se l'attività di quest'ultimo persegua o meno uno scopo di lucro e se ciò escluda qualsiasi ottenimento di vantaggi connessi allo sfruttamento dei risultati delle ricerche.
- 23 Dalla legge relativa alla scuola superiore di scienze economiche di Riga e dagli atti costitutivi della ricorrente risulta che la sua attività è principalmente orientata alla gestione di programmi di istruzione e alla ricerca scientifica.
- 24 Secondo la ricorrente, la sua attività economica non ha finalità commerciali e la sua struttura è configurata in modo tale che il socio della ricorrente (una fondazione) non può trarre alcun vantaggio dallo sfruttamento dei risultati dell'attività di ricerca.
- 25 Il socio unico della ricorrente, la fondazione «Rīgas Ekonomikas augstskolas Stockholm School of Economics in Riga», è iscritto nel registro delle associazioni e delle fondazioni e l'oggetto principale della sua attività è l'interesse pubblico, in quanto mira a promuovere insegnamenti di qualità in materia aziendale e lo sviluppo della scienza, nonché a garantirne l'accessibilità, favorendo così lo sviluppo economico della regione dei paesi baltici e della Lettonia. Detta fondazione ha altresì lo scopo di assicurare e di esercitare le attività della ricorrente nella Repubblica di Lettonia, garantendo una gestione adeguata della scuola superiore e la raccolta di donazioni, il che è necessario per l'attività della scuola superiore e per fornire un sussidio agli studenti mediante la concessione di borse di studio per coprire il pagamento degli studi, al fine di dare agli studenti di talento dei paesi baltici la possibilità di beneficiare di un'istruzione in materia aziendale concorrenziale nei pressi del loro domicilio, a favore dell'economia dei paesi baltici, assicurando e favorendo in tal modo l'ingresso di personale altamente qualificato e di giovani imprenditori nella struttura economica della Lettonia, della Lituania e dell'Estonia.
- 26 Pertanto, si può concordare con la ricorrente sul fatto che gli utili che la fondazione ricava dalla sua attività economica possono essere utilizzati solo per il raggiungimento della finalità stabilita nello statuto.

- 27 Dalla normativa nazionale risulta che, per ottenere il finanziamento statale, il richiedente deve soddisfare tre requisiti cumulativi, conformemente al punto 2.7 del decreto n. 725. Nello specifico: 1) l'entità che propone il progetto deve essere iscritta nel registro delle istituzioni scientifiche; 2) detta entità deve svolgere principalmente, conformemente alle norme di legge che disciplinano le sue attività (statuto, regolamento interno o atto costitutivo), attività che non abbiano natura economica, come definite al punto 2.9 di detto decreto; e 3) l'entità che propone il progetto deve rispondere alla definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014.
- 28 La comunicazione della Commissione europea del 27 giugno 2014 intitolata «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» n. 2014/C 198/01 (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione») prevede al punto 2.1 che gli organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze e le infrastrutture di ricerca sono beneficiari di aiuti di Stato se il finanziamento pubblico che ricevono soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, il beneficiario di un aiuto di Stato deve rispondere alla definizione di impresa, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). L'elemento determinante è piuttosto il fatto che il beneficiario svolga un'attività economica consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.
- 29 A sua volta, il punto 2.1.1. della comunicazione della Commissione dispone che, laddove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui della pertinente entità.
- 30 La definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 non prevede che l'organismo di ricerca debba raggiungere una proporzione precisa del fatturato finanziario per quanto riguarda l'attività principale di natura non economica. Il diritto dell'Unione prevede l'obbligo di separare i finanziamenti e i ricavi, evitando così sovvenzioni incrociate, e quello di verificare se gli azionisti e gli altri soci dell'impresa abbiano accesso o meno ai risultati generati dall'entità.
- 31 Qualora si ritenessero adeguati i criteri proposti dall'Administratīvā rajona tiesa e dal Consiglio per la concessione di un aiuto a un'istituzione scientifica, nella quale i ricavi e i costi relativi all'attività economica devono essere proporzionalmente inferiori a quelli delle attività non economiche, la possibilità per gli istituti di istruzione superiore privati di percepire l'aiuto di Stato destinato

alla ricerca sarà ridotta e si darà luogo a una disparità di trattamento, in quanto i ricavi e i costi di tali istituti derivanti dalle loro attività economiche saranno sempre più elevati rispetto a quelli degli istituti di istruzione superiore pubblici. In particolare, nel caso di questi ultimi, i ricavi derivanti dal pagamento degli studi sono imputati alle attività non economiche, mentre, per gli istituti di istruzione superiore privati, i ricavi derivanti dal versamento della quota d'iscrizione sono imputati all'attività economica. Di fatto, lo stesso tipo di ricavo degli istituti di istruzione superiore pubblici e privati si imputa a due titoli diversi, il che condurrebbe ad una disparità di trattamento tra i richiedenti.

- 32 Tenendo conto unicamente ed esclusivamente della ripartizione matematica delle percentuali stabilita dall'Administratīvā rajona tiesa e dal Consiglio, il diritto di ottenere un finanziamento pubblico per l'esecuzione di ricerche scientifiche è, in sostanza, negato agli istituti di istruzione superiore privati. Il punto 3 dell'introduzione della comunicazione della Commissione indica che la strategia Europa 2020 ha proposto l'iniziativa «Unione dell'innovazione» intesa a migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione affinché le idee innovative possano tradursi in nuovi prodotti e servizi capaci di generare crescita e occupazione. Nel caso di specie, occorre ritenere che l'interpretazione data dall'Administratīvā rajona tiesa e dal Consiglio alla definizione di cui all'articolo 2, punto 83, del regolamento n. 651/2014 è contraria agli obiettivi stabiliti dall'Unione e alla posizione espressa nella comunicazione della Commissione sulla procedura di concessione di aiuti di Stato. Inoltre, una siffatta applicazione delle norme darebbe luogo a una disparità di trattamento tra gli istituti di istruzione superiore pubblici e quelli privati.

Il considerando 49 del regolamento n. 651/2014 descrive, in linea generale, un rapporto percentuale quando l'infrastruttura dell'organismo è utilizzata principalmente per un'attività non economica. Tuttavia, da tale ripartizione percentuale dell'infrastruttura dell'organismo non si può dedurre che il regolamento n. 651/2014 stabilisca se, nel definire gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, sia legittimo prendere in considerazione la ripartizione proporzionale dei contributi finanziari dell'organismo relativi ai ricavi e ai costi di finanziamento dell'attività economica e non economica, al fine di determinare se l'organismo possa essere considerato un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza ai sensi del regolamento n. 651/2014.